



Camera di Commercio
Caserta



**DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE
N. 9 DEL REPERTORIO**

OGGETTO: Ricorso per cassazione avverso sentenza n. 2314/23/2017 della Commissione Tributaria Regionale di Napoli nel giudizio di appello RG. n. 11289/2015 per il sig. D'Agostino Giovanni – Nomina difensore.

L'anno duemiladiciassette il giorno otto del mese di novembre , presso la sede camerale

IL PRESIDENTE

Tommaso De Simone, con l'assistenza del Segretario Generale, dr. Luca Perozzi:

- letto il ricorso per Cassazione proposto dal sig. D'Agostino Giovanni, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Puerto ed elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio dell'avv. Giorgio Morganti, avverso la sentenza n. 2314/23/2017, emessa il 13 dicembre 2016 e depositata in segreteria il 15 marzo 2017, dalla Commissione Tributaria Regionale di Napoli, sezione 23, nel giudizio di appello RG. n. 11289/2015, sentenza con cui viene dichiarato inammissibile il ricorso in appello verso la sentenza n. 4858/09/2015, emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Caserta e condannato l'appellante al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi euro 1.500,00 in favore di ciascuno dei resistenti costituiti, oltre contributi di legge e C.U.;
- considerato che il ricorso è stato notificato all'ente in data 12.10.2017;
- considerata l'urgenza dell'adozione del presente provvedimento in quanto l'Ente camerale ha quaranta giorni per la costituzione in giudizio presso il citato Consesso;
- vista l'istruttoria del Responsabile del Servizio e acquisito il parere favorevole del responsabile del procedimento in ordine alla legittimità e regolarità procedimentale;

DETERMINA

- di conferire mandato all'Avv. Eduardo Romano, con studio in Aversa, Piazza Vittorio Emanuele n. 29, a rappresentare e difendere la Camera di Commercio di Caserta nel giudizio richiamato in premessa, avendo lo stesso professionista già seguito giudizi di medesima natura;
- di demandare agli uffici la stipula di apposita convenzione di incarico per prestazione d'opera intellettuale con il professionista individuato;
- di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica della Giunta camerale in occasione della prima seduta utile.

IL PRESIDENTE
Tommaso De Simone
FIRMA DIGITALE

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i.)

La presente determinazione è stata tenuta affissa all'albo per 7 giorni consecutivi dal 10/11/2017 al 16/11/2017

L'addetto al servizio pubblicazione

Sul referto dell'addetto al servizio di pubblicazione delle deliberazioni degli Organi della Camera, si certifica che la presente determinazione è stata affissa all'Albo Camerale per 7 giorni consecutivi dal 10/11/2017 al 16/11/2017

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. LUCA PEROZZI



**Al Responsabile per la Prevenzione della
Corruzione**

**Segretario Generale della Camera di
Commercio di**

CASERTA

Oggetto: Comunicazioni obbligatorie di cui all'art. 53, comma 14, D. Lgs. n. 165/2001 e smi e agli artt. 2, 5, 6 e 7 del Codice Disciplinare approvato con DPR 16.04.2013, n. 62.

Il sottoscritto

Cognome	Nome	Qualifica
ROMANO	EDUARDO	Avvocato

in riferimento all' incarico di rappresentanza e difesa della Camera di Commercio di Caserta (Determinazione Presidenziale n. 9 dell'8 novembre 2017) nel giudizio promosso dal sig. D'Agostino Giovanni con ricorso per Cassazione avverso la sentenza n. 2314/23/2017 emessa dalla Commissione Tributaria Regionale di Napoli – sez. 23, nel giudizio RG n. 11289/2015, che dichiarava inammissibile il ricorso in appello avverso la sentenza n. 4858/09/2015 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Caserta e condannava l'appellante al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi € 1.500,00 in favore di ciascuno dei resistenti costituiti, oltre contributi di legge e C.U..

visti l'art. 53, comma 14, D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. nonché gli artt. 2, 5, 6 e 7 del Codice Disciplinare approvato con DPR 16.04.2013, n. 62;

consapevole delle responsabilità penali a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci rese nella presente istanza o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non corrispondenti a verità, ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, con riguardo alle normative sopra richiamate;

e rispetto agli obblighi di comunicazione di cui agli artt. 5, 6 e 7 del Codice disciplinare di cui al D.P.R. n. 62/2013,

D I C H I A R A

quanto di seguito specificato (*barrare la voce che interessa*):

- **Art. 5 (Partecipazioni ad associazioni ed organizzazioni)**

Non si applica all'adesione a partiti politici o sindacati



di **non aver aderito** né di appartenere ad associazioni od organizzazioni il cui ambito di interesse può interferire con l'attività di difesa e rappresentanza dell'Ente nel giudizio in premessa identificato



di **aver aderito** o appartenere alla/e sotto indicata/e associazione od organizzazione (specificare), il cui ambito di interesse può interferire con l'attività di difesa e rappresentanza dell'Ente nel giudizio in premessa identificato

- **Art. 6, comma 1, (Comunicazione degli interessi finanziari)**



di **non aver rapporti diretti/indiretti** di collaborazione, in qualunque modo retribuiti, con soggetti privati parte in causa nella lite cui inerisce l'attività di difesa e rappresentanza dell'Ente nel giudizio in premessa identificato



di non aver avuto, negli ultimi tre anni, rapporti diretti/indiretti di collaborazione, in qualunque modo retribuiti, con soggetti privati, parte in causa nella lite cui inerisce l'attività di difesa e rappresentanza dell'Ente nel giudizio in premessa identificato



di aver in prima persona rapporti diretti/indiretti di collaborazione, in qualunque modo retribuiti, con soggetti privati, parte in causa nella lite cui inerisce l'attività di difesa e rappresentanza dell'Ente, di seguito indicati:

(indicare nome/denominazione dei soggetti e se detti soggetti abbiano interessi in attività o decisioni inerenti la struttura di assegnazione, limitatamente alle pratiche affidate)



di aver avuto, negli ultimi tre anni, in prima persona rapporti diretti/indiretti di collaborazione, in qualunque modo retribuiti, con soggetti privati, parte in causa nella lite cui inerisce l'attività di difesa e rappresentanza dell'Ente, di seguito indicati:

(indicare nome/denominazione dei soggetti e se detti soggetti abbiano interessi in attività o decisioni inerenti la struttura di assegnazione, limitatamente alle pratiche affidate)

In quest'ultimo caso:



che né il sottoscritto né i propri parenti o affini entro il secondo grado, né il proprio coniuge o convivente hanno ad oggi rapporti finanziari con i soggetti privati sopra indicati



che il sottoscritto ovvero il sig. _____ (parente o affine entro il secondo grado, proprio coniuge o convivente) hanno rapporti finanziari con i soggetti privati sopra indicati e precisamente:

• **Art. 6, comma 2, (Comunicazione di conflitti d'interesse anche potenziali)**

di astenersi dal prendere decisioni o svolgere attività di difesa e rappresentanza dell'Ente camerale in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi di qualsiasi natura – anche non patrimoniali come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o di superiori gerarchici – con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado.

• **Art. 7 (Obbligo di astensione)**

di astenersi dal partecipare alla difesa e rappresentanza dell'Ente camerale in attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debiti significativi, ovvero soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Di astenersi in ogni caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

• **di comunicare tempestivamente ogni variazione rispetto a quanto sopra dichiarato.**

In fede.

Caserta, 21/12/2012

firma del dichiarante _____



Norme richiamate

D. Lgs n. 33/2013

Art. 10

8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente» di cui all' articolo 9:

- a) il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed il relativo stato di attuazione;
- b) il Piano e la Relazione di cui all' articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
- c) i nominativi ed i curricula dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione di cui all' articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009;
- d) i curricula e i compensi dei soggetti di cui all' articolo 15, comma 1, nonché i curricula dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente modello europeo.

Art. 15 Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza

1. Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all' articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza:

- a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
- b) il curriculum vitae;
- c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
- d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.

Testo unico sul Pubblico impiego

(Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

Art. 53.

Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi.

14. Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su supporto magnetico, entro il 30 giugno di ciascun anno, i compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio; sono altresì tenute a comunicare semestralmente l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti. Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico nonché l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Le informazioni relative a consulenze e incarichi comunicate dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica, nonché le informazioni pubblicate dalle stesse nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica ai sensi del presente articolo, sono trasmesse e pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al terzo periodo del presente comma in formato digitale standard aperto. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 62

Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 2

Ambito di applicazione

3. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal presente codice a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione. A tale fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, le amministrazioni inseriscono apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice.

Art. 5

Partecipazione ad associazioni e organizzazioni

1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica tempestivamente al responsabile dell'ufficio di appartenenza la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio. Il presente comma non si applica all'adesione a partiti politici o a sindacati.

2. Il pubblico dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni od organizzazioni, né esercita pressioni a tale fine, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera.

Art. 6

Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse

1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:

- a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;
- b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.

2. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.

Art. 7

Obbligo di astensione

1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.